

L'analisi. Resta dovuto il prelievo sul valore aggiunto

Fra tasse e imposte il paradosso Iva

L'ANALISI

**Enrico
De Mita**

Canone Rai, tasse, imposte e il paradosso dell'Iva

La natura tributaria del canone televisivo non commisurato alla possibilità effettiva di fruire del servizio è stata ribadita dalla Cassazione con l'ordinanza 1922/2016. La richiesta di oscuramento della Rai e la successiva comunicazione di "rottura" dell'apparecchio, fatte dal contribuente, non sono elementi sufficienti per l'annullamento della cartella di pagamento. La natura tributaria del canone è sostenuta dalla totalità della giurisprudenza della Cassazione (24010/2007) e della Corte costituzionale (284/2004). Sulla natura del canone televisivo ha influito la sua evoluzione storica. Il canone televisivo è stato tutto: prezzo, tassa, imposta. Difatti il Rd 655/1924 pone a carico dell'utente una tassa di licenza e un "diritto" a favore del concessionario. Successivamente il Rd 917/1925 prevedeva una licenza "d'abbonamento" da rilasciarsi a cura dell'ufficio postale, legittimato tanto a ricevere l'importo della tassa di licenza che il diritto del concessionario. La distinzione scompare con il Rd 1203/1934. Finalmente con la legge 246/1938 si collega espressamente il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio alla «possibilità d'uso del servizio» come ha detto la Corte costituzionale (81/1969).

Questo assorbimento progressivo di un prezzo in una tassa è apparso arbitrario alla dottrina più attenta.

Difatti la giustificazione della tassa per la semplice detenzione dell'apparecchio attiene al tratto veramente


pubblicistico della materia; ci troviamo di fronte a un bene a «circolazione controllata» del quale si vuole conoscere la circolazione per ragioni d'interesse generale.

Altra cosa è la ricezione dei programmi. Da questo punto di vista la Rai Tv è un'impresa come tutte le altre sicché il corrispettivo imputabile all'organizzazione è un prezzo che va pagato se e in quanto il servizio sia reso. Mail comma 2, articolo 15, legge 103/1975, nell'avvertire che «il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero» apre un diverso aspetto della questione, per il quale non si tratta più solo di «mera possibilità del servizio» fornito dallo Stato, perché la considerazione deve allargarsi alla possibilità di fruire di servizi forniti da Stati esteri e dalle emittenti private. È la stessa natura di tassa che diventa dubbia. Infatti per giustificare la persistenza del tributo per quanto non venga fornito dallo Stato alcun servizio si fa riferimento «alla polizia e all'amministrazione dell'etere» di cui lo Stato è sovrano, così introducendo concetti concernenti servizi generali della pubblica amministrazione gestiti nell'interesse della collettività, trasferendo il discorso nel più vasto campo dei tributi-imposta. La teorizzazione fatta nella sentenza 335/1988 della Corte costituzionale è stata ripresa con più ampio respiro dalla sentenza 284/2002 che si fonda prevalentemente sull'articolo 15 della legge 103/1975 il quale stabilisce, fra l'altro, che il fabbisogno fi-

nanziario per una efficiente ed economica gestione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva è coperto dai canoni di abbonamento alla radioaudizioni e alla televisione di cui al Rd 246/1938. Se in un primo tempo, prosegue la Corte, sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è riconosciuto come imposta, facendo leva sulla previsione legislativa dell'articolo 15, comma 2 della legge 103/1975, secondo cui il canone è dovuto anche per la detenzione d'apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo o provenienti dall'estero. Si tratta di un presupposto riconducibile a una manifestazione ragionevolmente individuata da capacità contributiva.

Ma l'intero articolo 15 della legge del 1975 è stato abrogato dalla legge 112/2004. Il che sembra riportare il ritorno alla concezione del canone come tassa.

È difficile cogliere la portata pratica di tale abrogazione: tassa o imposta si tratta pur sempre di tributi. Da questo punto di vista la teorizzazione della Corte sulla natura d'imposta del canone sembra lasciare le cose come stanno, potendo essere utilizzata dalla dottrina per la definizione generale di imposta. Ma la concezione del canone come tassa può



essere utile per affrontare un altro problema, quello dell'applicazione dell'Ivasul canone. Nella sentenza 535/1988 si afferma che «è singolare che il decreto Iva dichiari esenti da imposta le operazioni relative alla riscossione dei tributi ma sottoponga all'aliquota del 2% (oggi 4%) i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari» (parte II, n. 36). Un'imposta Iva applicata su un'altra imposta, il canone televisivo sarebbe palesemente irragionevole; manca il presupposto dell'Iva, la prestazione di un servizio. Il ritorno alla tassa sembra dar rilevanza sia pure indiretta al prezzo.

La Corte non ha sollevato davanti a sé la questione pur ritenendo che il canone fosse un'imposta. Una volta tornati alla tassa, si tratta di vedere con quale nuova teorizzazione la Corte salverà l'Iva, se verrà sollevata questione di legittimità costituzionale. Ma c'è di mezzo il fisco: la questione quindi non è di facile soluzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA